

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2632)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 11ª Commissione permanente (Agricoltura e foreste) della Camera dei deputati nella seduta del 13 dicembre 1967 (V. Stampato n. 4153)*

**d'iniziativa dei deputati BONOMI, TRUZZI e ZANIBELLI**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 20 dicembre 1967*

Proroga dei termini per la presentazione delle domande di cui all'articolo 12 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, riguardante le provvidenze alle popolazioni danneggiate dalle alluvioni dello scorso novembre 1966

### DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

Il termine per la presentazione delle domande dirette ad ottenere le provvidenze disposte dall'articolo 12 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, convertito con modifiche nella legge 23 dicembre 1966, n. 1141, è prorogato sino al trentesimo giorno dalla entrata in vigore della presente legge.

Le domande, di cui al comma precedente, già presentate dagli interessati e non accolte per decorrenza dei termini, sono ammesse ed esaminate d'ufficio senza alcun gravame.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.